

Effetti della denuncia ultra tardiva al centro di una decisione della Corte di cassazione

DS6901

DS6901

Il credito spetta (se è richiesto)

Pure se esposto in dichiarazione presentata oltre 90 giorni

DI **BENITO FUOCO**
E **NICOLA FUOCO**

Il credito esposto in una dichiarazione presentata oltre i novanta giorni, quindi tardiva, non comporta l'obbligo per l'Erario di liquidare o riconoscere le somme a credito. Tuttavia, laddove sia stata esercitata esplicita e formale richiesta di rimborso, essa deve ritenersi valida essendo a questi fini irrilevante che la dichiarazione sia omessa. Lo ha stabilito la sezione quinta della Cassazione civile tributaria nella ordinanza n. 18715/2025 depositata in cancelleria il nove luglio scorso. La vertenza riguarda un ricorso presentato alla Commissione tributaria provinciale (oggi Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Avellino, contro un silenzio rifiuto in dipendenza di una istanza di rimborso di maggiore Irap. Il primo grado di merito accoglieva il ricorso. La sentenza veniva completamente ribaltata in appello. Il giudice di seconda istanza ritenendo comunque tardiva l'istanza di rimborso, dichiarava non più spettante il credito Irap di oltre 174.999,00 euro. La Cassazione, cui ha adi-

to la contribuente, ha accolto il ricorso e rinviato ad altra sezione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che provvederà anche a quantificare le spese del giudizio di legittimità. Tra le righe dell'ordinanza si legge che una costante giurisprudenza ritiene che l'istanza di rimborso non sia preclusa dall'omessa presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, DPR n. 322 del 1998, non sussistendo alcuna interferenza tra l'autonoma facoltà di emendare gli errori mediante dichiarazione integrativa e la presentazione dell'istanza stessa, operando la prima nell'ambito dell'accertamento del debito tributario e la seconda nell'ambito del procedimento di riscossione. Il Collegio di Piazza Cavour aggiunge che, anche recentemente, la Corte ha detto che l'emenda o la ritrattazione contenuta nella dichiarazione integrativa (Dpr n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis), che si salda con l'originaria dichiarazione presentata, da un lato, e l'istanza di rimborso (Dpr n. 602 del 1973, art. 38), da proporre entro 48 mesi, nel caso

d'inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, dall'altro, operano su piani diversi del rapporto d'imposta tra Amministrazione finanziaria e contribuente e costituiscono due opzioni concorrenti e non alternative, che l'ordinamento tributario offre all'interessato, a seconda che egli si attivi nel campo applicativo dell'accertamento fiscale (la dichiarazione integrativa) o nel diverso ambito della riscossione dei tributi (l'istanza di rimborso). La Cassazione conclude dicendo come la dichiarazione ultra tardiva, in quanto inesistente, non fa sorgere il diritto al rimborso risultante dalla stessa. Salvo che, specificano e aggiungono gli Ermellini, in questa stessa dichiarazione sia stata formulata una specifica richiesta di rimborso. Recentemente, lo stesso collegio Supremo, ha stabilito (Cassazione n.1503/2020) che la dichiarazione presentata con un ritardo di oltre novanta giorni costituisce titolo valido ad ottenere il rimborso a condizione, tuttavia, che del rimborso sia fatta esplicita richiesta nella dichiarazione.

— © Riproduzione riservata — ■

Il principio

Nella ordinanza n.18715, la Cassazione stabilisce che il credito espressamente richiesto in una dichiarazione presentata oltre i novanta giorni, è legittimo e costituisce titolo per richiedere il rimborso; diverso il caso in cui nella dichiarazione ultra tardiva non vi sia esplicita richiesta di rimborso; in questo ultimo caso l'erario non può tenere conto dei crediti d'imposta risultanti che dovranno essere eventualmente richiesti con espressa istanza

